



m.br

<i>Csm</i>	Roma	11/03/2013
	Protocollo	P 5015/2013



M. M.



*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento  
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia  
R O M A

Alla Presidenza  
della Corte di Cassazione  
R O M A

Alla Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Cassazione  
R O M A

Alla Segreteria Generale  
della Corte Costituzionale  
R O M A

Ai Presidenti  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI

Alla Procura Nazionale Antimafia  
R O M A

Ai Presidenti dei Tribunali  
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali  
di Sorveglianza  
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali  
per i minorenni  
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica  
presso i Tribunali  
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica  
presso i Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI



m.br

<i>Csm</i>	Roma	11/03/2013
	Protocollo	P 5015/2013



M.M

All'Ispettorato Generale  
del Ministero della Giustizia  
R O M A

**OGGETTO:** Pratica num. 555/MC/2009: Modifiche alla Circolare in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni n. 12046 dell'8 giugno 2009.  
Par. XIII punto 9.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 marzo 2013, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio, all'esito dell'analisi svolta dalla Terza Commissione, ha ritenuto necessaria la modifica del Par.XIII punto 9 al fine di meglio definire l'ipotesi in cui il magistrato proveniente da incarico fuori ruolo possa usufruire dei punteggi aggiuntivi a salvaguardia dell'unità familiare.

A tal proposito si deve ricordare che, in base all'art 50 del d.lgs.vo 160/2006, il ricollocamento in ruolo del magistrato destinato a funzioni non giudiziarie avviene nella medesima sede in cui operava prima di essere collocato fuori ruolo, salvo che egli concorra per l'assegnazione di un posto diverso con concorso pubblico o virtuale.

La stessa norma stabilisce che *“il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte”*.

Il comma 21 del par. V della circolare stabilisce che *“ Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo ed assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede qualora non sia stato possibile essere assegnati alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo”*.

Dall'insieme delle norme citate emerge che lo “status” del magistrato fuori ruolo è strettamente e costantemente connesso alla sede di esercizio delle funzioni giudiziarie di provenienza.

Del resto, dal punto di vista sostanziale, in caso di mancato conferimento di posto diverso per concorso, è in essa che il magistrato deve fare ritorno.

E' rispetto alla sede di provenienza, quindi, che devono essere esaminate la ricorrenza di ragioni che giustifichino l'assegnazione dei punteggi aggiuntivi per la salvaguardia dell'unità familiare.

Altrimenti, ove cioè il mancato riconoscimento dei punteggi aggiuntivi non consentisse al magistrato di raggiungere una sede vicina a quella di residenza del nucleo familiare, sarebbe frustrata la stessa *ratio* che anima l'istituto, realizzandosi proprio la interruzione della quotidiana convivenza per scongiurare la quale la norma è stata introdotta.

Per questo la norma precisa che lo scopo del riconoscimento dei punteggi aggiunti è quello di *“favorirne il ricongiungimento o l'avvicinamento al luogo di residenza dei familiari determinato ai sensi del punto 1, ovvero ai fini di attenuarne o ridurne l'allontanamento dal coniuge e dagli eventuali figli”*.

Nessun rilievo può essere attribuito al luogo di svolgimento delle funzioni fuori ruolo, atteso che la destinazione a funzioni non giudiziarie non si pone quale fase ordinaria della vita professionale del magistrato, e non beneficia della garanzia di inamovibilità senza consenso prevista per le funzioni giudiziarie. Essa è piuttosto una vicenda temporanea ed eccezionale, che costituisce una parentesi nella vita



m.br

<i>Csm</i>	Roma	11/03/2013
	Protocollo	P 5015/2013

M.M.

professionale del magistrato, la cui durata dipende dall'obbiettivo amministrativo per cui è stata disposta ed è governata dagli enti interessati.

Del resto deve considerarsi che, come si è già visto, in base al comma 21 del paragrafo V della presente circolare, coerente al sistema normativo primario, il magistrato ricollocato in ruolo nel posto di provenienza potrebbe giovare di una legittimazione ai successivi trasferimenti computata a far data dall'originaria presa di possesso. La conseguenza è che, appena reimmesso nella sede precedentemente ricoperta, egli non avrebbe vincolo di permanenza e potrebbe subito formulare domanda di tramutamento avvalendosi – senza alcun dubbio – dei punteggi aggiuntivi nell'ipotesi in cui il nucleo familiare risieda in luogo diverso. Il diniego, al momento del ricollocamento, di detti punteggi relativi ad un tramutamento che il magistrato potrebbe conseguire immediatamente dopo il ritorno al posto di provenienza non pare corrispondere ad un modello di corretta efficienza amministrativa, costringendo l'ufficio di servizio – oltre che il magistrato interessato - a repentini e disfunzionali mutamenti, e provocando un complessivo, dispendioso ed ingiustificato aggravio procedimentale.

La soluzione di modifica prescelta per l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al Par.XIII punto 9 prevede quindi che venga considerata come sede di servizio quella in cui il magistrato esercitava le sue funzioni prima del collocamento fuori ruolo.

Tale previsione attua la completa parificazione della disciplina dell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi per ricollocamento in ruolo a quella stabilita per i tramutamenti dei magistrati operanti negli uffici giudiziari, evitando ogni ingiustificata differenziazione.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

le seguenti modifiche alla circolare in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni n. 12046 dell'8 giugno 2009:

**Il punto 9 del Paragrafo XIII della circolare n.12046 del 8.6.2009 è interamente sostituito dal seguente:**

*"9. I punteggi aggiuntivi verranno riconosciuti anche al magistrato da ricollocare in ruolo, ai fini di favorirne il ricongiungimento o l'avvicinamento al luogo di residenza dei familiari determinato ai sensi del punto 1, ovvero ai fini di attenuarne o ridurne l'allontanamento dal coniuge e dagli eventuali figli, attribuendo, nell'ambito del concorso ordinario o del concorso virtuale, i punteggi di cui al presente paragrafo per il trasferimento in sedi ubicate ad una distanza non superiore ai 100 chilometri dal luogo di residenza dei familiari, **considerando quale sede di servizio quella in cui il magistrato esercitava le sue funzioni prima del collocamento fuori ruolo.**"*

■ Per il SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Marco Patarnello)

